



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2026, proposto da
Vincenzo Lupo, Calogero Camiolo, Nicolò Ivan Marcello Chitè, rappresentati e difesi
dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione;
- Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rosario Lobue, Francesco Gambino, Roberto Maria La placa, Luca Cuomo, Ivano Caldaroni, Massimo Maddaluno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei (graduatorie che pure si impugnano), così come predisposte e preliminarmente approvate dalla Commissione esaminatrice con verbale della sessione dell'11 novembre 2025, nell'ambito del Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e inde-terminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti (già area funzionale seconda), profilo di Conducente di automezzi;

- dei verbali delle Sottocommissioni, della Commissione esaminatrice centrale e, in particolare, il verbale dell'11 novembre 2025, pubblicato il 12 novembre 2025, con cui la Commissione centrale ha formulato e approvato la graduatoria di merito e quella dei soggetti vincitori ed idonei;

- del provvedimento del 28 novembre 2025, Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede;

- degli ulteriori provvedimenti di rettifica delle graduatorie, scorrimento delle stesse e di assegnazione delle sedi;

- del “*Bando di concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*” pubblicato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024;
- del relativo provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) con cui è stato indetto il suddetto concorso;
- nonché, in genere, di tutti gli altri atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, tra essi incluso – ove ed in quanto ciò occorrer possa – anche il DPCM 11 maggio 2023 ed il DPCM 10 novembre 2023, recanti l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici e, comunque, gli altri atti e/o provvedimenti nel suddetto “Bando” richiamati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto che nell’atto introduttivo del giudizio viene richiesto, atteso “*l’elevato numero dei soggetti controinteressati, che quindi potrebbero avere interesse a costituirsi in giudizio*”, autorizzarsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 41 (comma 4) e 52 c.p.a.;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*”;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del

sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all’espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

accoglie la richiesta ex art. 41 c.p.a., formulata dalla parte ricorrente e, conseguentemente, dispone come in motivazione ai fini dell’integrazione del contraddittorio processuale.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2026.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO